



BESTBE HOLDING S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 9.012.122,04 I.V.

SEDE LEGALE: CORSO XXII MARZO N. 19, MILANO (MI) –

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 00723010153 (R.E.A. 2129083)

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

INDICE

1. DEFINIZIONI
2. PREMESSA
3. ELENCO SPECIALE
4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE
5. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO
6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
7. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE
8. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE
9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO
10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE PER RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO
11. ALTRE CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

1. DEFINIZIONI

Comunicazione/i: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari all'Emittente ai sensi dell'art. 44 (Maggiorazione del voto) del Provvedimento *Post Trading*;

Elenco Speciale o Elenco: l'elenco istituito da Bestbe Holding S.p.A. ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti;

Emittente, Società, Bestbe Holding o BBH: Bestbe Holding S.p.A.

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. m) del Provvedimento *Post Trading*;

Provvedimento *Post Trading*: Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018, come modificato in data 10 ottobre 2022, recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (c.d. "provvedimento unico sul *post-trading*");

Record date: la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari;

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto: soggetto cui spetta il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà dell'azione con diritto di voto, nuda proprietà dell'azione con diritto di voto, o usufrutto dell'azione con diritto di voto).

Statuto Sociale: lo statuto sociale di Bestbe Holding S.p.A..

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria).

2. PREMESSA

In data 29 ottobre 2024, il Consiglio di Amministrazione di Bestbe Holding S.p.A., in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria di BBH del 22 ottobre 2024 che, *inter alia*, ha modificato l'art. 5 dello Statuto Sociale al fine di introdurre l'istituto della maggiorazione del diritto di voto prevista dall'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF, prevedendo che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di 24 mesi previsto dalla legge dall'iscrizione nell'apposito Elenco Speciale ed altresì che l'entità della maggiorazione del diritto di voto sia individuata in due voti per ciascuna azione, (i) ha adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) ha nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di BBH e rese pubbliche mediante il sito *internet* della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguare il presente Regolamento a interventi normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne riferirà agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione della successiva riunione consiliare.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento *Post Trading* e allo Statuto Sociale.

3. ELENCO SPECIALE

La Società ha istituito un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma 4, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei Soci di cui all'art. 2422 del codice civile.

Le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

In ogni caso la Società rende noto, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *Record Date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea (ossia, allo stato, entro il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea della Società, ai sensi dell'attuale art. 83-*sexies* del TUF), così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-*bis*, comma 4-*bis* del Regolamento Emittenti.

4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente regolamento.

5. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO

A ciascuna azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società saranno attribuiti due voti.

6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'Azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà dell'azione con diritto di voto, nuda proprietà dell'azione con diritto di voto, o usufrutto dell'azione con diritto di voto).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127-*quinquies* comma 5, del TUF, le seguenti circostanze non determinano la perdita della legittimazione al voto maggiorato o il riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del diritto stesso: (i) successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale; (ii) fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale; (iii) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto).

7. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

Il soggetto legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF e dell'art. 5 dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita richiesta scritta unitamente alla Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post Trading.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal titolare del diritto di voto.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto inerente alle azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato dovrà pertanto:

- indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni Bestbe Holding, il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
- richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire a Bestbe Holding – tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella intosrl@legalmail.it e copia per conoscenza alla casella gequity@legalmail.it – la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento *Post Trading*, attesta la titolarità delle azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del soggetto legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il soggetto legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto che (anche indirettamente) lo controlla e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Fac-simile della richiesta di iscrizione contenente la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bestbeholding.it.

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dagli Azionisti o con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

8. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e comunque entro la *Record Date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea. Entro i medesimi termini la Società rende noto, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la *Record Date*.

9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà automaticamente efficace dalla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dall'articolo 5 dello Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto e quindi ove siano soddisfatte entrambe le seguenti circostanze: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale

legittimante l'esercizio di voto (piena proprietà dell'azione con diritto di voto, nuda proprietà dell'azione con diritto di voto, o usufrutto dell'azione con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, verifica i requisiti per il conseguimento della maggiorazione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *Record Date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

La Società comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente, l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della *Record Date* di un'eventuale Assemblea.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto);
- d) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione del diritto di voto:

- a) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione e di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione;
- b) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 6 del TUF, il diritto di voto maggiorato si estende anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione e tale disposizione si applica anche nel caso di trasformazioni, fusioni e/o scissioni transfrontaliere di cui al D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 10, del TUF, la maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del

capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE PER RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO

Il soggetto che intende rinunciare in tutto o parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella intosrl@legalmail.it e copia per conoscenza alla casella gequity@legalmail.it, la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento *Post Trading*, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle azioni per le quali il soggetto intende rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, provvede alla cancellazione dall'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *Record Date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Nei casi di diminuzione dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, la Società comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente, l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato la diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della *Record Date* di un'eventuale Assemblea.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione.

11. ALTRE CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale provi di aver conservato il diritto di voto;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF.

La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.

Nel caso di cui alla lett. a) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento *Post Trading*, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella intosrl@legalmail.it e copia per conoscenza alla casella gequity@legalmail.it, specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. b) che precede, l'Azionista deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco

Speciale, deve comunicare all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale o la perdita della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Provvedimento *Post Trading*.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del soggetto iscritto della legittimazione a mantenere l'iscrizione di tutte o di parte delle azioni, la Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta cancellazione.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, provvede alla cancellazione dall'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *Record Date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Nei casi di diminuzione dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, la Società comunica al pubblico e alla Consob con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato la diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della *Record Date* di un'eventuale Assemblea.